



Regolamento

**per la costituzione e la ripartizione del fondo
per lo svolgimento di funzioni tecniche da
parte di dipendenti pubblici nell'ambito di
opere/lavori, servizi e forniture**

(D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, art. 113 e s.m.i.)

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Destinazione del fondo

1. Le amministrazioni, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevedono una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara.
2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
3. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art.16 del DPR n.207/2010.
4. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.

Art. 2 - Soggetti Destinatari e destinazione della quota per l'innovazione

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art.113, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
2. Sono destinatari della suddetta quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
 - ⇒ responsabile unico del procedimento;
 - ⇒ soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
 - ⇒ soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art.26 del Codice;
 - ⇒ soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
 - ⇒ soggetti incaricati della direzione dei lavori;
 - ⇒ soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
 - ⇒ soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
 - ⇒ soggetti incaricati del collaudo statico;
 - ⇒ soggetti incaricati della verifica di conformità;
 - ⇒ i collaboratori dei suddetti soggetti.
3. Mentre la restante quota del 20% di ciascun progetto è destinata all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti d'innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumentazioni elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico.

Art. 3 - Costituzione gruppo di lavoro

1. L'ente, in relazione alla propria organizzazione individua, anche in via preliminare, con appositi provvedimenti del dirigente o responsabile competente, la struttura tecnico/amministrativa destinataria (il personale destinatario) dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti i tempi saranno quelli risultanti dagli atti e/o elaborati tecnici relativi al singolo lavori, servizio e fornitura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, ai criteri della rotazione e del tendenziale

coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art.35-bis del D.Lgs. n.165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Art. 4 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Art. 5 - Modulazione del fondo

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

Art. 6 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori in amministrazione diretta;
- c) i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00;
- d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;
- e) interventi di manutenzione ordinaria;
- f) concessioni e/o project financing;
- f) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini del relativo art.17.

Art.7 - Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art.3, lett. gg del Codice), ovvero "prestazionale" (art.3, lett. ggggg del Codice).

Art.8 - Centrali di committenza

1. Ai sensi dell'art.113, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, di norma pari a quanto previsto all'art.12 (lavori) ed art.18 (per forniture e servizi) del presente regolamento.

2. In casi di affidamento dell'appalto particolarmente complessi, alla centrale unica di committenza potrà essere motivatamente riconosciuta, su richiesta della centrale di committenza, e valutazione del RUP una quota parte sino ad un massimo che non potrà comunque superare un quarto dell'incentivo previsto dal comma 1 del presente articolo ($25\% \cdot 2\% = 0,5\%$ dell'importo posto a base di gara).

3. Le ipotesi di cui al precedente comma vengono identificate come segue (n.b. gli incrementi di cui alle lettere a) b) e d) sono cumulabili):

- a) Offerta economicamente più vantaggiosa (incremento max +20%);
- b) Affidamento di appalti in PPP (Paternariato pubblico/privato) (incremento max +20%);
- c) Concorsi di idee e di progettazione (incremento max +20%);
- d) Dialogo competitivo e procedura competitiva con negoziazione (incremento max +20%);

4. Nel caso disciplinato dal precedente comma la ripartizione della quota di incentivo per le altre attività incentivate verrà calcolata sulla differenza tra la quota calcolata a termini del presente regolamento e la quota riconosciuta alla centrale di committenza. In tale ipotesi l'entità dell'incentivo residuo, così calcolato, verrà ripartito proporzionalmente tra le altre attività sulla base dei criteri di cui al presente regolamento.

(Note: L'art.113 del Codice prevede il riconoscimento alla Centrale di committenza di una quota non superiore ad un quarto dell'incentivo).

CAPO II - FONDO PER LAVORI

Art. 9 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo (relativamente alla quota dell'80%) è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici.
2. Per i lavori fino a 100.000 euro è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica.
3. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art.163 del Codice dei contratti.

Art. 10 - Graduazione del fondo incentivante

1. Ai fini della graduazione del fondo per i lavori viene fatto riferimento, per un verso alla distinzione operata dal Codice tra "lavori a rete" e "lavori puntuali", e per altro, all'importo a base di gara.
2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. n.50/2016 è così graduata in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare:

GRADUAZIONE FONDO PER LAVORI (sull'importo a base di gara)			
Num.	IMPORTO OPERA/INTERVENTO	% incentivo	% fondo innovazione
1)	Sino ad € 40.000,00	0,00	0,00
2)	Da € 40.000,00 ad € 1.000.000,00	1,60%	0,40%
3)	Da € 1.000.000,00 ad € 5.350.000	1,40%	0,60%
4)	Oltre € 5.350.000	1,20%	0,80%

Note: In merito all'inclusione nel fondo incentivante delle attività relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria, si evidenziano pronunce difformi tra loro delle sezioni regionali della Corte dei Conti. **A favore tuttavia dell'inclusione di tali attività, si segnala, da ultimo, la delibera della sezione regionale della Lombardia n. 191/2017.**

Art.11 - Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art.106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo:
 - a) le varianti non suppletive (senza aumento di risorse rispetto all'importo a base d'asta);
 - b) quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art.106 del Codice.

Art.12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

PER LAVORI ED OPERE PUBBLICHE			
1) ATTIVITA' GENERALE	2) % incidenza	3) ATTIVITA' SPECIFICA	4) % riparto
PIANIFICAZIONE E/O PROGRAMMAZIONE	15%	Attività di analisi, studio e valutazione tecniche ed economiche propedeutiche alla pianificazione	10%
		Redazione Programma Triennale Lavori Pubblici	5%
VERIFICA PROGETTI	15%	Attività di verifica progetto	10%
		Validazione del progetto	5%
FASE DI GARA	10%	Predisposizione e controllo degli atti di gara, funzioni di segreteria della Commissione di gara ed esperimento procedura di gara	10%

FASE ESECUTIVA	30%	Direzione Lavori (Direzione Operativa e Ispettori di cantiere)	20%
		Collaudo Statico	5%
		Collaudo amministrativo/Certificato regolare esecuzione	5%
RUP e suoi collaboratori	30%	RUP e suoi Supporti (Espropri, Supporti tecnici e amministrativi ecc.)	30%
Totali	100%	100%
NOTE: a) nel caso di eventuali collaboratori al personale individuato per l'espletamento della suddette prestazioni agli stessi verrà riconosciuto un compenso pari al 30% delle sopra elencate quote percentuali			

2. A tal uopo si precisa che le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo superiore a 1.500.000 di euro. Per gli appalti di importo inferiore a 1.000.000 di euro si applicano le disposizioni di cui all'art.26, comma 6, lett."d" (*per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9), e comma 7, del Codice (lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo).*

CAPO III - FONDO PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

Art.13 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo (relativamente alla quota dell'80%) è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi.
2. Per le forniture/servizi di importo superiore ad € 40.000,00 è richiesto il/i documento/i di progettazione di servizi e /o forniture (approvazione elaborati tecnici).

Art.14 - Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture

1. Ai sensi di quanto previsto e dal comma 3 dell'art.113 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione).

Art.15 - Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo

1. Opzioni possibili:
 - ⇒ incentivare gli appalti di servizi e forniture di importo superiore ad € 40.000,00;
 - ⇒ incentivare gli appalti di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria;
 - ⇒ incentivare gli appalti di servizi e forniture che contengano gli elementi di cui all'art.23, comma 15 del Codice;
 - ⇒ incentivare, a prescindere dall'importo, gli appalti che contengono gli elementi di cui all'art.23, comma 15 del Codice;
 - ⇒ in ogni caso, a termini dell'art.113, c.2, ai fini dell'incentivo per servizi e forniture, deve essere stato nominato il direttore dell'esecuzione diverso dal RUP (quindi solo nel caso di affidamenti per importi superiori ad Euro 500.000,00 come stabilito dalle linee guida Anac n.3).
2. Come stabilito dalle Linee Guida Anac n.3, nel caso di appalti per importi sino ad Euro 500.000,00 il RUP svolge anche le funzioni di progettista e direttore dell'esecuzione del contratto;
2. Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo, oltre alle condizioni sopra indicate, è la previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell'amministrazione.

Art.16 - Graduazione del fondo incentivante

1. La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto.
2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. n.50/2016 smi è così graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture da acquisire:

GRADUAZIONE FONDO PER SERVIZI E FORNITURE (sull'importo a base di gara)			
Num.	IMPORTO FORNITURA/SERVIZIO	% incentivo	% fondo innovazione
1)	Sino ad € 40.000,00	0,00	0,00
2)	Da € 40.000,00 ad € 214.000,00	1,60%	0,40%
3)	Da € 214.000,00 ad € 3.000.000	1,40%	0,60%
4)	Oltre € 3.000.000	1,20%	0,80%

3. Si ritiene di graduare la percentuale da destinare al fondo in misura inversa all'importo dell'acquisizione (a importi più alti corrisponde una % più bassa).

Art.17 - Modalità di definizione del fondo incentivante

1. L'incentivo per funzioni tecniche relative alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'art.16, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e confluisce nel fondo di cui all'art.1 del presente regolamento.

Art. 18 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

PER SERVIZI E FORNITURA			
1. ATTIVITA' GENERALE	2) % incidenza	3.ATTIVITA' SPECIFICA	4)% riparto
PIANIFICAZIONE E/O PROGRAMMAZIONE	10%	Analisi dei fabbisogni con relativi atti e redazione Programma Biennale Servizi e Forniture	10%
FASE DI GARA	20%	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria ed esperimento procedura di gara (anche tramite MEPA o equivalenti)	20%
FASE ESECUTIVA	30%	Direzione Esecuzione del Contratto (DEC)	25%
		Verifica di conformità (regolare esecuzione del servizio)	5%
RUP e suoi collaboratori	40%	RUP e suoi supporti (Tecnici ed amministrati)	40%
Totali	100%	100%

NOTE:
a) nel caso di eventuali collaboratori al personale individuato per l'espletamento della suddette prestazioni agli stessi verrà riconosciuto un compenso pari al 30% delle sopra elencate quote percentuali

CAPO IV - Norme comuni

Art. 19 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'art.113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n.50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 30% dell'aliquota prevista per la funzione.

Art. 20 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'Ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal RUP d'intesa con il Dirigente/Responsabile del settore.
2. Le quote dell'incentivo relative a prestazioni affidate a personale esterno all'Amministrazione costituiscono economie le quali vanno ad incrementare la quota per l'innovazione tecnologica.

Art. 21 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art.113 del D.Lgs. n.50/2016 smi.

Art. 22 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Ai sensi dell'art.113, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:
 - a) incremento di costo della prestazione appaltata;
 - b) incremento dei tempi di esecuzione;qualora tali eventualità sono conseguenti ad errori e/o negligenze dei dipendenti interessati;
2. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche di cui alle tabelle degli artt.12-18 (del presente regolamento) a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera.
3. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
4. La riduzione dell'incentivo sarà effettuata come segue:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% del tempo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	40%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	60%

Art. 23 - Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella ed ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:

- ⇒ del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
- ⇒ della completezza della funzione svolta;
- ⇒ della competenza e professionalità dimostrate;
- ⇒ delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.

2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.

3. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Segretario Comunale.

Art. 24 - Coincidenza di funzioni

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 25 - Funzioni articolate e singole

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 26 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio.

Art. 27 - Liquidazione dell'incentivo

1. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e solo in caso di realizzazione, intesa come atto di affidamento/aggiudicazione, del lavoro e/o acquisizione del servizio/forniture. Quindi in caso di mancata realizzazione (mancato affidamento) del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura l'incentivo non viene corrisposto

2. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dai Responsabili di Area i quali, sentito il Responsabile Unico del Procedimento, in conformità agli atti di costituzione dei gruppi dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.

3. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Dirigente/Responsabile del servizio che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile Unico del procedimento.

4. *In caso di disaccordo tra il Responsabile Unico del Procedimento ed il Responsabile del servizio sulle modalità di ripartizione del fondo tra il personale dipendente sarà il parere del primo a prevalere.*

5. La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l'effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione resa, con le stesse modalità della fase iniziale. Nel solo caso di significativa differenza fra i contributi inizialmente ipotizzati e quelli effettivamente corrisposti dai singoli dipendenti si procederà all'adeguamento della percentuale dell'incentivo.

6. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione.
7. La liquidazione potrà avvenire con cadenza periodica quadrimestrale per tutte le attività specifiche definitivamente concluse oppure a consuntivo.

Art. 28 - Conclusione di singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:

- a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
- b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
- c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
- e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato;
- g) per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
- h) per il collaudo amministrativo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

Art. 29 - Liquidazione - limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.

2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

Art.30 - Onere per l'iscrizione professionale

Le eventuali spese per l'iscrizione agli albi professionali rimangono a carico dei dipendenti dell'Ente.

Art.31 - Assicurazioni

a) Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'Art.24 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. il quale, al comma 4, espressamente stabilisce che "sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione";

b) Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla Stazione Appaltante.

Art.32 - Collegio per eventuali conflitti

a) Nel caso dovessero emergere contestazioni in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento, il soggetto che si ritiene leso, entro 10 giorni dall'adozione dell'atto oggetto di contestazione, prima di adire a qualsiasi azione anche di natura giudiziaria, dovrà rimettere la controversia ad un collegio di "raffreddamento dei conflitti" così composto:

- ⇒ Dipendente che ha sollevato la controversia (o suo rappresentante anche qualora trattasi di più dipendenti);
- ⇒ Dirigente/funzionario/responsabile apicale dell'Ufficio/ Settore interessato;
- ⇒ Rappresentante della R.S.U.;
- ⇒ Il Segretario Comunale.

Il collegio si dovrà riunire entro 10 giorni e dovrà esprimersi entro i successivi 10 giorni.

b) Nel caso in cui nell'ambito del Collegio di cui trattasi si raggiunga un accordo unanime l'organo che ha emesso il provvedimento è tenuto ad adeguarvisi e a modificare coerentemente l'atto emanato.

Art.33 - Revisioni periodiche del regolamento

Di norma il presente regolamento sarà oggetto di revisione con cadenza biennale al fine di recepire tutte le indicazioni ANAC e della giurisprudenza amministrativa e contabile che normalmente si sviluppano sul tema (incluse le eventuali modifiche normative).

In sede di prima applicazione la prima revisione sarà effettuata dopo 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art.34 - Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del vigente art.113, comma 5 bis, del D.Lgs n.50/2016 smi (dal 01/01/2018) e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo (*quota 80% per compenso al personale*) e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.

2. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per:

- a) le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice (D.Lgs n.50/2016 smi);
- b) per gli appalti già ultimati prima dell'esercizio antecedente quello dell'approvazione del presente regolamento;
- c) per appalti per i quali nel quadro economico della spesa non è stata accantonata alcuna somma relativa all'incentivo in parola.

Art.35 - Entrata in vigore e forme di pubblicità

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione di appositi avvisi all'albo pretorio comunale e nei consueti luoghi pubblici di affissione.